

Chiarimenti dell'Agenzia sul regime fiscale delle operazioni di cessioni di quote aziendali

# Permute di azioni in neutralità

## Se lo scambio di partecipazioni dà il controllo societario

DI GIOSUÈ MANGUSO E

GIANLUCA STANCATI

**L**a disciplina fiscale della permuta di partecipazioni, nel testo antecedente le modifiche ex d.lgs. n. 192/2024, accorda il regime di neutralità alle operazioni di scambio mediante permuta laddove l'acquirente consegua/integri il controllo nella società scambiata e attribuisca azioni proprie ai soci di quest'ultima. Si richiede che il permutante attribuisca ai titoli ricevuti un valore contabile corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni date in cambio (art. 177, comma 1 del Tuir). Non verificandosi tale condizione, trova applicazione l'ordinario regime realizzativo, a nulla rilevando i dettagli circa le partecipazioni, diverse da quelle proprie dell'avente causa, incluse nella transazione. I connotati civilistici, riconducibili all'art. 1552 c.c., precludono a priori di invocare in alternativa il comma 2 del medesimo art. 177 del Tuir in quanto norma destinata alla diversa fattispecie del conferimento. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 180 del 7 luglio 2025.

Una società A ha stipulato una permuta di azioni, per effetto della quale ha trasferito alla società B le quote di controllo della società C (società scambiata) ricevendo in cambio sia azioni proprie della Società B che quote di un'altra società (società D). Non sono previsti conguagli.

L'istante chiede all'Agenzia, in primo luogo, se si renda applicabile il regime di fiscalità neutrale disciplinato dall'art. 177, comma 1, del TUIR, e, dunque, se il costo fiscale delle quo-

te cedute in permuta possa essere trasferito sulle quote ricevute in cambio. Diversamente, si propone la neutralità fiscale garantita dal regime di "realizzo controllato" (art. 177, comma 2, del TUIR), anche in presenza di una eventuale minusvalenza derivante dal conferimento (comunque indeducibile, vd. risposta n. 56/2023).

L'Agenzia, dopo aver riepilogato l'evoluzione dell'art. 177, comma 1, del TUIR, il cui contenuto riproduce l'art. 5 del d.lgs. n. 358/1997, così come chiarito con la circolare n. 320/1997, afferma che il regime fiscale di neutralità della permuta opera soltanto se ad essere scambiate siano azioni o quote che attribuiscono il controllo della società scambiata con quote o azioni proprie della società che agisce come acquirente.

Pertanto, il regime di neutralità fiscale potrà essere applicato limitatamente alla permuta delle azioni proprie della società B; la permuta con altre quote sarà un'operazione realizzativa con corrispettivo da determinare ex art. 9 del TUIR.

Infine si esclude la possibilità di far rientrare la fattispecie nel regime di realizzo controllato dell'art. 177 comma 2, in quanto il relativo presupposto oggettivo è il conferimento (art. 2343 c.c.) e non la permuta (art. 1552 c.c.). Ciononostante, poiché si sarebbe in presenza dei presupposti per applicare sia l'art. 175 che l'art. 177 del TUIR si darebbe priorità all'art. 175 del TUIR (risposta n. 552/2021), con l'effetto di far emergere una minusvalenza che, in presenza dei requisiti della participation exemption, sarebbe indeducibile.

— © Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1620 - T.1746

